

Super Ace: nuova disciplina

Premessa

Con l'art. 19 co. 2 – 7 del Dl. 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), conv. L. 23.7.2021 n. 106, il legislatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'Ace, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell'1,3% ordinario (c.d. "super Ace").

Il provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235, emanato in attuazione della suddetta disciplina, determina le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all'Agenzia stessa ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale (si veda il successivo § 5.2.3).

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della "super Ace" tutti i soggetti titolati a fruire dell'Ace, e quindi sia i soggetti Ires, sia i soggetti Irpef (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordinario).

Ambito temporale

La "super Ace" spetta solo con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta, quindi:

del 2021, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo"

Base di calcolo dell'agevolazione

La base di calcolo della "super Ace" è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla "variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente".

In prima approssimazione, quindi, la base di calcolo è pari alla differenza tra:

- la base Ace al 31.12.2021 (o al termine dell'esercizio 2021/2022, per i "non solari");
- la base Ace al 31.12.2020 (o al termine dell'esercizio 2020/2021, per i "non solari").

Incrementi rilevanti

Presupposto per beneficiare della "super Ace" è l'effettuazione di incrementi patrimoniali quali:

- i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
- le rinunce dei soci ai crediti;
- l'accantonamento di utili a riserva.

Ragguaglio ad anno – Esclusione

Per il 2021, gli incrementi patrimoniali rilevano ai fini dell'agevolazione per l'intero ammontare.

Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati computati pro rata temporis, in base alla data di effettivo versamento.

Limite di 5 milioni di euro

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. "super Ace" rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d'imposta massimo, per i soggetti Ires, di 180.000,00 euro (si veda il successivo § 5.2.1).

L'eventuale eccedenza è agevolata con l'Ace "ordinaria" (con coefficiente dell'1,3%).

Calcolo del beneficio fiscale

Il beneficio fiscale corrispondente alla "super Ace" è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'Ace, e quindi sotto

forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile Ires o Irpef;

- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires.

La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell'opzione prescelta, ma nel secondo caso esso è fruito in via anticipata.

Utilizzo della "Super Ace" a riduzione del reddito imponibile

In questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%.

Ad esempio, se una srl può fare valere per il 2021 l'accantonamento a riserva dell'utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Risparmio d'imposta (IRES)	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, si realizza un risparmio in termini di Ires di 30.240,00 euro.

Il risparmio si materializzerà in sede di versamento del saldo Ires relativo al 2021 (giugno/luglio del 2022).

Utilizzo della "Super Ace" sotto forma di credito d'imposta

L'impresa può sfruttare la "super Ace", quale modalità alternativa, sotto forma di credito d'imposta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020 (o per il 2020/2021 per i "non solari").

Nessun effetto ha, quindi, una eventuale variazione dell'aliquota che dovesse essere decisa di qui in avanti, ma con efficacia retroattiva al 2021.

Calcolo del credito d'imposta – Società di capitali

Per il calcolo del credito d'imposta è possibile riprendere l'esempio della srl che può fare valere per il 2021 l'accantonamento a riserva dell'utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro.

Il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Credito d'imposta	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, il credito d'imposta ammonta a 30.240,00 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l'aliquota Ires del 24%).

Intermediari finanziari

Come evidenziato dalle istruzioni al modello per le "comunicazioni Ace" approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 238235/2021 (si veda il successivo § 5.2.3), gli intermediari finanziari soggetti all'addizionale Ires del 3,5% "tengono conto, al fine della determinazione del credito d'imposta, anche della relativa aliquota".

Il credito d'imposta è, quindi, determinato per tali soggetti con l'aliquota "cumulata" del 27,5%.

Calcolo del credito d'imposta – Imprese individuali e società di persone

Per i soggetti Irpef, la conversione avviene con le aliquote Irpef dell'art. 11 del Tuir.

Riprendendo quindi l'esemplificazione della circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2.2) riferita all'Ace "ordinaria", se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così computato:

3.450,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;

3.510,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;

10.260,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 38% (terzo

scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
8.200,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
21.930,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.

Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di "Irpef virtuale", porta quindi ad un credito d'imposta per complessivi 47.350,00 euro.

Società di persone – Soggetto titolato ad utilizzare il credito d'imposta

L'art. 19 del Dl 73/2021 non individua in modo puntuale il soggetto titolato ad utilizzare il credito d'imposta nel caso delle società di persone, ed in particolare se esso sia individuabile nella società o nei soci.

La lettura delle istruzioni al modello di comunicazione da presentare all'Agenzia delle Entrate (sub "Determinazione del credito d'imposta") sembrano individuare tale soggetto nella società di persone.

Modalità e tempi per l'utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere, alternativamente:

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'art. 19 co. 3 e 7 del Dl 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235.

In particolare:

la comunicazione (c.d. "comunicazione Ace") deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, dal 20.11.2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi, sino al 30.11.2022, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare);

essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;

entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta;

se il credito d'imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche antimafia di cui al DLgs. 6.9.2011 n. 159 (in pratica, deve essere compilato il quadro A del modello di comunicazione).

Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare integralmente al credito d'imposta.

Nella sezione "Determinazione del credito d'imposta" occorre inserire:

- i dati riferiti alla natura del soggetto che richiede il credito d'imposta;
- se il soggetto non ha periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la data di inizio e la data della fine del periodo d'imposta;
- i dati necessari alla liquidazione del credito d'imposta, rappresentati dalla variazione in aumento, dal rendimento nozionale e dal credito stesso.

Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- in cui è avvenuta la rinuncia ai crediti;

- della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare a riserva l'utile di esercizio.

In ogni caso, si deve tenere conto che nessuna comunicazione può essere presentata prima del 20.11.2021 e che l'Agenzia delle Entrate può riservarsi sino a 30 giorni per il riconoscimento del credito d'imposta, per cui anche conferimenti o accantonamenti effettuati nella prima parte del 2021 si risolveranno in crediti d'imposta utilizzabili non prima di dicembre dello stesso anno.

Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Se il credito utilizzato in compensazione eccede l'ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.

Casi di recupero dell'agevolazione

Il beneficio fiscale è recuperato se, nei due periodi d'imposta successivi a quello agevolato (quindi, entro il 31.12.2023, per i soggetti "solari"), la società procede a riduzioni del Patrimonio netto diverse dalle perdite di esercizio (di fatto, alla distribuzione di riserve pregresse). Pur in assenza di indicazioni espresse da parte del testo di legge, non dovrebbe esservi alcun obbligo di "riversamento" del risparmio fiscale fruito se, pur a fronte di distribuzioni, la società rileva incrementi almeno di pari ammontare (ad esempio, se viene distribuita nel 2022 una riserva per 80.000,00 euro, ma sempre nel 2022 è accantonato l'utile del 2021 ipotizzato in 81.000,00 euro, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell'agevolazione fruita).

(MF/ms)

Nomina dell'organo di controllo srl: probabile rinvio dell'obbligo

Verso il rinvio di un anno dell'**obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore** per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall'art. 379, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con un emendamento approvato al Senato, dalle commissioni Giustizia e Industria, riunite per la conversione in legge del Dl. 24 agosto 2021 n. 118, si prevede di **prorogare ai bilanci relativi all'esercizio 2022**, approvati nel 2023, il termine per dotarsi di un organo di controllo interno.

Tra gli emendamenti approvati, anche il rafforzamento dei requisiti di indipendenza dell'esperto rispetto all'imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Ai divieti già previsti dall'art. 4 del Dl. n. 118/2021, ovvero:

- divieto di essere legato all'impresa o alle altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale
- non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore
- non essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa

viene ora aggiunto che:

- “chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata”.

Viene inoltre specificato, con una modifica all’art. 5 del predetto decreto, che l’esperto **non può assumere più di due incarichi contemporaneamente**.

(MF/ms)

Bando Brevetti 2021: riapertura sportello

Con decreto n. 12478 del 21/09/2021 è stata approvata la **riapertura dello sportello valutativo del “Bando Brevetti 2021”** a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021, sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021 alle ore 14.00.

Regione Lombardia mette quindi a disposizione nuovi contributi a fondo perduto per accelerare **l’innovazione** e sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese (pmi) lombarde, ivi compresi i liberi professionisti (singoli o associati), anche a livello internazionale.

Gli interventi dovranno essere realizzati e avere ricadute in **Lombardia** e portare un valore aggiunto in una delle Macrotematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016.

L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto di importo forfettario, a copertura delle spese comprese tra la presentazione della domanda di deposito del brevetto fino alla

pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell'organo competente.

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione (e comunque entro e non oltre il 30/06/2023).

La dotazione finanziaria è pari a 1 milione di euro.

La modalità valutativa è a sportello secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo Regionale.

Per maggiori informazioni [cliccare qui](#).

(IM/im)

Nuove tecnologie alle imprese aiuti per la formazione

La Provincia del 10 ottobre 2021, parla il direttore di Api Lecco Sondrio **Marco Piazza**.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 535511 Fax 0342 535553

Nuove tecnologie Alle imprese aiuti per la formazione

Innovazione. Il credito d'imposta su Industria 4.0
Marco Piazza, direttore Api: «Uno strumento valido
Così i dipendenti possono aggiornare le competenze»

MARIA G. DELLA VECCHIA
LECCO

Che si tratti di formazione che le imprese pagano di tasca propria per formare i dipendenti sulle tecnologie 4.0 o di formazione finanziata dai fondi interprofessionali, le aziende di qualsiasi tipo e dimensione possono «accedere automaticamente a un rimborso, in credito d'imposta, calcolato sul costo orario di ogni dipendente per il numero di ore dedicate».

Lo ricordano in una nota gli esperti di Innotech, società leccese specializzata in bandi pubblici, a proposito dell'agevolazione pubblica che incentiva la formazione legata all'utilizzo dei macchinari e la digitalizzazione dei sistemi produttivi per tutte le imprese che hanno investito in tecnologia 4.0.

Adesione

Introdotta nel 2018, il «credito d'imposta formazione 4.0» permette tramite adesione ad apposito bando pubblico di recuperare in diversa misura le spese relative alla formazione dei lavoratori: le imprese fino a 50 dipendenti recuperano il 50%, le medie imprese (fino a

250 dipendenti) il 40% e le grandi (oltre 250 dipendenti) il 30%. Tutta recuperano il 60% per la formazione rivolta a lavoratori svantaggiati.

Il tetto massimo consentito per ogni impresa è di 300mila euro l'anno e ad oggi la possibilità vale per il 2021 e per il 2022.

Si tratta di una possibilità di cui beneficiano, ad esempio, anche le moltissime imprese che utilizzano la formazione finanziata dai Fondi interprofessionali come quella realizzata da Api Lecco attraverso Fapi: «Le imprese che utilizzano questo tipo di formazione» - afferma il direttore generale di Api Lecco, Marco Piazza - «erogata sul campo, cioè in azienda, oppure in aula hanno la possibilità di attingere alla formazione gratuita che tuttavia si integra anche con il credito d'imposta formazione 4.0, che fa recuperare all'impresa i costi sulle ore dei dipendenti. Se un'impresa gestisce bene queste due attività, contestualizzandole, si ritrova con un buonissimo efficientamento economico».

Il contributo, spiega Innotech, è valido anche nel caso di addestramento su nuove macchine a gestione avanzata, sia che la formazione sia affidata a specialisti esterni, sia che sia organizzata all'interno ed affidata ad un responsabile dell'impresa. Sono ammissibili i costi per il formatore interno, le ore dedicate da ciascun dipendente, per consulenze e formazione fornite da esterni accreditati, qualificati o certificati. Ammesse anche le spese generali e di utilizzo delle attrezzature, però difficili da documentare.

Esercizio

In particolare sono ammissibili le attività di formazione connesse alle tecnologie big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e aumentata, robotica avanzata e collaborativa.

«Poiché il contributo è riconosciuto sui costi sostenuti nell'esercizio - spiega Innotech - è bene che si ricorra alla determinazione del credito d'imposta a fine anno, valutando tutte le iniziative adottate nei 12 mesi, concluse o ancora in corso. Già da gennaio sarà possibile fruire del contributo in compensazione in F24, dopo aver ricostruito le attività, determinato e certificato dal commercialista i costi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sostegno ai progetti formativi delle imprese che adottano nuove tecnologie

Il bando

Imprenditori al debutto Contributi dalla Regione

Si moltiplicano in questi mesi i bandi di sostegno agli investimenti d'impresa. Fra questi anche il contributo a fondo perso di 10mila euro che Regione Lombardia eroga a chi ha avviato una nuova attività a partire dallo scorso 26 luglio.

È in via di definizione la data di presentazione della domanda, ma nel frattempo le imprese interessate possono raccogliere la documentazione sui costi ammissibili, che devono essere quietanzati, con ricevuta di relativo pagamento. Il contributo sarà calcolato al 50% dei costi, che includeranno le spese e tasse di costituzione (notaio e commercialista inclusi), le consulenze di avvio attività, l'acquisto di attrezzature e arredi, le opere murarie strettamente necessarie a

dar avvio all'attività, l'acquisto di software e hardware, lo sviluppo e la registrazione di marchi e brevetti, le certificazioni di qualità, i canoni di affitto, i piani di marketing, comunicazione e pubblicità e anche le spese generali.

Il nuovo contributo asseconda il boom di partite Iva che nei dati del Mef fra aprile e giugno sono cresciute del 54%, soprattutto nel settore del commercio. Nascono tante nuove imprese, dunque, ma non nel manifatturiero, come sottolinea Marco Piazza, direttore generale di Api Lecco: «Anche nel nostro territorio - afferma Piazza - nascono tante nuove attività ma pressoché tutte legate al digitale o ad attività di supporto all'industria legate

soprattutto alle procedure e alla burocrazia. Vediamo tante nuove attività di giovani nei servizi di gestione di social network per le imprese, ma non vediamo nuova nascita di industria manifatturiera. Non vediamo nemmeno - aggiunge - gemmazione di nuovo manifatturiero da industrie più grandi, caratteristica che in passato il nostro territorio ha sempre avuto». Tanto terziario e tante aziende tecnologiche anche perché «la manifattura tradizionale da tempo si fa attore, in Oriente, perlomeno per le imprese industriali, mentre fra le artigiane le nuove attività manifatturiere nascono un po' più spesso. Ciò si deve anche al fatto che fare industria oggi è complicatissimo fra costi per avviamento, materie prime, burocrazia e un sistema del credito che spesso rende le cose difficili anche ad aziende già consolidate». M. DEL

[Download](#)

Sgravio assunzioni under 36:

modalità operative per applicazione e recupero

A seguito della recente autorizzazione concessa dalla Commissione europea, diventa operativo l'esonero previsto per le assunzioni **"under 36" a tempo indeterminato**, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, di rapporti di lavoro attivati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, mentre per la medesima misura, prevista anche per l'anno 2022, sarà necessario attendere un nuovo pronunciamento da parte della Commissione europea.

L'esonero in questione è stato inserito nella legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, commi da 10 a 15, e consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, con il vincolo del limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L'istituto con la circolare n. 56/2021 ha illustrato le condizioni di accesso alla misura: le stesse diventano operative con le modalità di applicazione del beneficio e il recupero delle quote arretrate contenute nel recente messaggio n. 3389/2021.

L'agevolazione si applica **a tutti i datori lavoro privati** (tranne le imprese del settore finanziario), con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali: l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l'assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l'assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

A partire dai flussi Uniemens del mese di settembre e successivamente in quelli di **ottobre e novembre 2021**, i datori

di lavoro potranno comunicare all'istituto le informazioni e i dati in capo al lavoratore agevolato attraverso la compilazione di uno (sgravio corrente) o più righe (sgravio arretrati) contenenti il relativo codice di esonero "GI36", la data di assunzione /trasformazione nel formato AAAAMMGG, l'anno e il mese di riferimento del conguaglio e l'importo conguagliato.

L'istituto, una volta acquisite le informazioni, assegnerà il codice "L544" agli importi di esonero corrente e il codice "L545" agli importi di esonero arretrati (n.b. l'inserimento di questi ultimi può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di settembre, ottobre e novembre 2021).

Segnaliamo un'annotazione importante per quanto concerne l'incentivo "GECO" (agevolazione del 50% sulla contribuzione aziendale prevista dalla legge di Bilancio 2018): nel merito, l'istituto ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di sostituire l'agevolazione in atto con quella più favorevole al 100%, **solo se in presenza di specifici presupposti legittimanti.**

In tal senso, il datore di lavoro dovrà applicare il nuovo esonero corrente nelle modalità sopra indicate e procedere con la restituzione dell'intera agevolazione sino ad ora usufruita, valorizzando il codice "M472" nella causale a debito della denuncia individuale e inserire l'ammontare dell'importo da restituire nell'elemento "importo a debito".

(FP/fp)

[4147_Circ._Inps_56_12042021.pdf](#)

[Download](#)

[4149_Msg._Inps_3389_07102021.pdf](#)

[Download](#)

Webinar lunedì 11 ottobre, ore 11: “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Informiamo le aziende associate che lunedì prossimo, 11 ottobre 2021, alle ore 11 organizziamo il webinar “Green Pass nei luoghi di lavoro”.

Durante il seminario online affronteremo gli aspetti organizzativi in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo da venerdì 15 ottobre 2021.

Questi gli argomenti e i relatori:

- **“Green pass e gestione del rapporto di lavoro”**

Mario Gagliardi, responsabile Area Relazioni Industriali e Sindacali Api Lecco Sondrio

- **“Organizzazione dei controlli e altri aspetti gestionali”**

Silvia Negri, responsabile Area Ambiente e Sicurezza Api Lecco Sondrio

Per iscrivervi e partecipare al webinar dovete [CLICCARE QUI](#).

Lunedì mattina, poi, vi invieremo via mail il link per partecipare al webinar.

(MG/am)

Green Pass: procedura e documenti utili per le aziende

Come anticipato, con decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 è stato esteso l'obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare, per quanto riguarda il settore privato, viene previsto che, **a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021**, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, debbano possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare un'attività di verifica e di controllo sul possesso del green pass da parte dei propri dipendenti, oltre che dei terzi che, per i motivi sopra indicati, accedano ai luoghi di lavoro e, a tal fine, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

1. definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche;
2. individuare e nominare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento: vale come designazione per l'attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy;
3. redigere e diffondere l'informativa sul trattamento dati dei dipendenti (art. 13 del GDPR);
4. aggiornare, laddove previsto, il registro dei trattamenti dati (art. 30 del GDPR).

A seguito delle prime indicazioni fornite con [circolare API n°520/2021](#), nell'attesa che vengano forniti ulteriori

chiarimenti anche da parte del Governo e dei Ministeri competenti, mettiamo a disposizione dei primi documenti che le imprese potranno prendere a riferimento, adattandoli alle loro specifiche esigenze, per dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa, precisando che gli stessi potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in base ai chiarimenti che dovessero pervenire dagli enti preposti.

Informiamo che le nostre aree Relazioni Industriali – Sindacali e Ambiente – Sicurezza organizzano per **lunedì 11 ottobre p.v.**, con inizio alle ore 11.00 un **webinar** congiunto dedicato all'introduzione dell'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

[Cliccando qui](#) trovate le informazioni per partecipare.

(MG/fv)

[4125_4_Informativa_Comunicato_Green_Pass.docx](#)

[Download](#)

[4127_Green_Pass_PROCEDURA_CONTROLLO.doc](#)

[Download](#)

[4129_Nomina_soggetto_incaricato.docx](#)

[Download](#)

[4131_Informativa_Green_Pass_lavoratori.docx](#)

[Download](#)

Valute estere settembre 2021

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2021 (Prov. Agenzia delle Entrate del 07 ottobre 2021)

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di settembre 2021 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	160,4373
Peso Argentino	115,5815
Dollaro Australiano	1,6087
Real Brasiliano	6,1966
Dollaro Canadese	1,491
Corona Ceca	25.3923
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare	7,6007
Corona Danese	7,4361
Yen Giapponese	129,6564
Rupia Indiana	86,633
Corona Norvegese	10,1861
Dollaro Neozelandese	1,6676
Zloty Polacco	4,5681
Lira Sterlina	0,85683
Leu Rumeno	4,9471
Rublo Russo	85,774
Dollaro USA	1,177
Rand Sud Africa	17,1373
Corona Svedese	10,171
Franco Svizzero	1,0857
Dinaro Tunisino	3,288

Hryvnia Ucraina	31,4434
Forint Ungherese	352,5136

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di settembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)

Transfer price: la documentazione prevista per le Pmi

Come noto, nel corso di un controllo fiscale, le imprese italiane che scambiano **beni e/o servizi con imprese controllate estere** devono dimostrare all'amministrazione finanziaria la correttezza dei valori applicati alle cessioni intercompany, che devono essere in linea con quanto previsto dalle disposizioni nazionali e internazionali di riferimento.

In merito, giova ricordare che:

- l'articolo 110, comma 7, Tuir contempla le disposizioni in materia di **transfer price** a livello domestico, stabilendo che: *"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che*

controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";

- sulla base delle raccomandazioni Ocse, occorre avere riguardo al "principio di libera concorrenza" previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo dovrebbe corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

Ciò posto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 26 Dl. 78/2010, il contribuente ha la facoltà di predisporre un set documentale idoneo a supportare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo.

La predisposizione della documentazione sopra richiamata consente così di evitare le sanzioni previste, ai fini fiscali, per la fattispecie riconducibile alla dichiarazione infedele.

Sullo specifico punto l'articolo 1 D.lgs. 471/1997 prevede quanto segue:

- comma 2 (dichiarazione infedele): se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al

centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato;

- comma 6 (esimente prevista in materia TP): in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione sopra indicata (prevista per la dichiarazione infedele) non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Quindi, qualora il contribuente abbia costruito un idoneo supporto documentale, potrà consegnarlo nel corso dell'attività di controllo ispezione o verifica, usufruendo del regime agevolato previsto dall'articolo 1, comma 6, D.lgs. 471/1997.

Di contro, in ambito penal-tributario, l'articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000 prevede che ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali (compresa quella redatta in tema di prezzi di trasferimento), della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Sotto il profilo operativo le linee guida previste per la redazione del set documentale ai fini del *transfer price*, sono contenute nel provvedimento n.

2010/137654 diramato dall'Agenzia delle Entrate in data 29.09.2010, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Il nominato provvedimento direttoriale contiene tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all'articolo 26 Dl. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Delineato, seppur brevemente, l'assetto normativo di riferimento si ricorda che l'Agenzia delle Entrate – in data 20 settembre 2021 – ha pubblicato la bozza di circolare, disponibile in consultazione pubblica, in tema di documentazione ai fini dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Il citato documento di prassi conferma le semplificazioni previste per le piccole e medie imprese per le quali, già in passato, era prevista la facoltà di non aggiornare la documentazione per i due periodi d'imposta successivi a quello cui essa stessa si riferisce, sempre che le informazioni su cui si fonda l'analisi di comparabilità siano reperibili da fonti pubblicamente disponibili e che non siano intervenute modifiche significative ai seguenti elementi:

- caratteristiche dei beni e dei servizi;
- analisi delle funzioni svolte;
- termini contrattuali;
- condizioni economiche;
- strategie d'impresa.

In particolare, con la finalità di rendere meno oneroso l'accesso al regime premiale alle piccole e medie imprese, tali soggetti hanno la facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate condizioni, alcuni dati

dell'analisi di comparabilità.

In merito, giova ricordare che:

- per piccole e medie imprese si intendono le imprese che realizzano un volume d'affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento;
- l'individuazione dei contribuenti con volume d'affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro deve avvenire utilizzando, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra il volume d'affari ai fini Iva e i ricavi ai fini delle imposte sui redditi indicati nelle rispettive dichiarazioni del periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.

La bozza di circolare ribadisce, sempre in un'ottica di semplificazione, che i fattori che non devono aver subito modificazioni significative sono quelli che rilevano ai fini dell'analisi di comparabilità ossia le caratteristiche dei beni e servizi, le funzioni svolte, i rischi assunti, i beni strumentali utilizzati, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie di impresa.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate raccomanda di prestare particolare cautela in ordine all'appuramento o meno di eventuali variazioni occorse nei fattori della comparabilità sopra indicati in quanto, nel corso dell'attività di un'impresa, è assolutamente normale che tali fattori subiscano variazioni più o meno rilevanti.

Sul punto, per modificazioni significative si intendono le variazioni di rilevanza tale che, in un contesto di soggetti indipendenti, sarebbero suscettibili di incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni tra gli stessi intervenute e, quindi, sulla loro valorizzazione.

Infine, si ricorda che il verificarsi delle condizioni

previste per poter godere della semplificazione sopra illustrata non esime le piccole e medie imprese dal fornire informazioni, per ogni singolo anno, sulla società, sulla struttura operativa, sull'attività e la strategia imprenditoriale perseguita, sulle operazioni infragrupo oltre che sui dati indicati generali sul Gruppo multinazionale di cui al sottoparagrafo da 2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 del provvedimento direttoriale emanato in tema di Documentazione Nazionale in precedenza citato.

(MF/ms)

Bando “Formare per assumere”

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, con decreto n.9190 del 6 luglio 2021, ha approvato il bando **“Formare per Assumere”**.

L'iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia e che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l'assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso, avvalendosi di un operatore esterno. L'elenco degli operatori accreditati alla formazione in Regione Lombardia è disponibile [qui](#).

La misura prevede un voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre a un Voucher per i servizi di selezione del personale il cui utilizzo è opzionale.

Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di €. 5.000.000, incrementabile con successivi step di finanziamento. Il beneficio è cumulabile con altre

agevolazioni previste a livello nazionale per alcune categorie di lavoratori.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 €, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

È possibile l'ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all'acquisizione di patentini o certificazioni di competenze che verranno declinati nell'avviso.

Voucher Selezione

L'azienda può accedere anche ad un voucher fino a € 500,00 per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

Bonus occupazionale

L'incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:

- lavoratori fino a 54 anni: 4.000 €
- lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 €
- lavoratori over 55: 6.000 €
- lavoratrici over 55: 8.000 €

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.

Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani). Per tali misure, infatti sono già previste analoghe agevolazioni e tipologie di servizi, attraverso altre misure sia regionali che nazionali.

La delibera e l'avviso sono disponibili sul [sito di Regione Lombardia](#).

(TM/tm)